

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ĵ CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21
Proposta	n. PDET-AMB-2016-865 del 31/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trentuno MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 12/11/2015, acquisita al Prot. Com.le 17020 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 99232 e 99234 del 20/11/2015, da **CRD LAMIERE S.R.L.**, nella persona del Legale Rappresentante Ciani Cristian, con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Preso atto che con la presente istanza viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il trasferimento della attività di lavorazione lamiere dallo stabilimento in Forlì, Via Cervese n. 111, al nuovo stabilimento in Forlimpopoli, Via E. Berlinguer n. 21;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 16/12/2015 Prot. Com.le 18788, acquisita al Prot. Prov.le 106170/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 18794 del 16/12/2015, acquisito al Prot. Prov.le 106171/2015, il Responsabile del Sesto Settore del Comune di Forlimpopoli ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 23/12/2015 la ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP del Comune di Forlimpopoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 19197 e da Arpa al Prot. PGFC n. 213 del 08/01/2016;

Dato atto che con nota di Arpa Prot. PGFC 2444 del 23/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 04/03/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Forlimpopoli non ha fatto pervenire comunicazione in merito e che la Sezione Provinciale di Arpa ha espresso parere con prescrizioni;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del nulla – osta in materia di acustica da parte del Comune di Forlimpopoli;

Tenuto conto che in data 08/03/2016 il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso le proprie valutazioni in merito all'impatto acustico;

Dato atto pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Nulla-osta acustico: Atto Prot. Com.le 3528 del 08/03/2016 a firma del Responsabile Sesto Settore del Comune di Forlimpopoli acquisito al PGFC 2016/3201 del 08/03/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per la seguente attività di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi: 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" presentata al Comune di Forlì in data 26/09/2014 e

acquisita in data 29/09/2014 con Prot. Prov.le 90768/2014 relativamente allo stabilimento sito in Comune di Forlì Via Cervese n. 111;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **CRD LAMIERE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CRD LAMIERE S.R.L.** (C.F./P.IVA 03479190401) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n. 21, per lo **stabilimento di lavorazione lamiere** sito nel **Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** di cui alla L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il trasferimento con modifiche della attività di lavorazione lamiere dallo stabilimento in Forlì, Via Cervese n. 111, al nuovo stabilimento in Forlimpopoli, Via E. Berlinguer n. 21, precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera con adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata al Comune di Forlì in data 26/09/14 e acquisita in data 29/09/14 con prot. prov.n. 90768/14. Con e-mail del 04/12/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 04/03/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla Sezione Provinciale di Arpa consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 saldatura TIG e MIG - puntatura - L'attività è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. La Ditta dovrà effettuare i tre controlli previsti in fase di messa a regime, e successivamente con periodicità almeno annuale.

EMISSIONI E2 ed E3 – taglio laser

L'attività in oggetto è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare i tre controlli previsti in fase di messa a regime, e successivamente con periodicità almeno annuale.

EMISSIONE E4 caldaia riscaldamento (322 kW, a metano) - L'emissione è relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW, ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 04/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti,

della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 04/03/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Dovadola in data 15/10/2015 prot. n. 4084 del 22/10/15, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E4 caldaia riscaldamento (322 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione lamiera sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE SALDATURA (4 bracci di saldatura + 2 bracci di puntatura)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – TAGLIO LASER TRIUMPF

EMISSIONE N. 3 – TAGLIO LASER PRIMA POWER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le*

emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissione N. 1, N. 2 e N. 3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlimpopoli, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissione N. 1, N. 2 e N. 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione N. 1, N. 2 e N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2 e N. 3 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

PREMESSA

In riferimento alla domanda di AUA ed in particolare in merito alla valutazione di impatto acustico, per quanto di competenza del Comune di Forlimpopoli;

Preso atto e condiviso quanto espresso dall'Arpa Forlì con propria nota acquisita dal Comune di Forlimpopoli al Prot. Com.le 3415 del 04/03/2016 circa la valutazione di impatto acustico;

Vista la Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

Visto il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

Visto il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Visto il DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

Visto il DPR 142/2004 “Decreto infrastrutture stradali”;

PRESCRIZIONI

- **dovrà essere effettuata una misura fonometrica post operam, all'interno del ricettore maggiormente sensibile (R1), detto rilievo dovrà essere effettuato a finestre aperte e chiuse, in condizioni rappresentative del massimo impatto dell'attività, ovvero con tutti gli impianti esterni ed interni contemporaneamente attivi e con i nuovi punti di emissione E1 – E2 – E3 a regime. I risultati di tali verifiche dovranno essere inoltrati all'Amministrazione comunale di Forlimpopoli, in una relazione tecnica, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento. Qualora da dette verifiche strumentali emergesse la necessità di predisporre opere di contenimento acustico finalizzate al rispetto dei limiti di legge, la succitata relazione dovrà contenere una puntuale descrizione delle opere da attuare ed i tempi di realizzazione delle stesse.**
- **Resta fermo che qualunque variazione rispetto a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata, anche in riferimento agli impianti-macchinari da installare, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale. Atteso inoltre che la valutazione di impatto acustico presentata riguarda il solo periodo di riferimento diurno, qualora l'azienda intenda svolgere attività lavorativa in periodo notturno, preventivamente, dovrà esser presentata valutazione di impatto acustico inerente detto periodo.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.